

CONVENZIONE COSTITUTIVA 2026

Azienda Speciale
Le Tre Pievi - Servizi Sociali Alto Lario

***COSTITUZIONE
DELL'AZIENDA SPECIALE
PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI
E SOCIO-SANITARIE INTEGRATE,
E PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA***

FRA I COMUNI DI:

Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario,
Gravedona ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del
Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone e Vercana.

Febbraio 2026

**CONVENZIONE
PER LA COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE**

**Azienda Speciale
Le Tre Pievi - Servizi Sociali Alto Lario**

Premesso che i Comuni di Crema, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone e Vercana:

1. intendono costituire un'Azienda Speciale ex art. 114 D. Lgs. 267/2000, con il fine di provvedere all'esercizio di funzioni socio-assistenziali e socio-sanitarie integrate, e, più in generale, alla gestione integrata dei Servizi alla persona;
2. prevedono che tale Azienda Speciale proceda a regolare i rapporti con i singoli Comuni partecipanti all'Azienda medesima mediante apposito contratto di servizio;
3. auspicano che l'Azienda Speciale provveda a regolare i rapporti con ATS e ASST mediante atti di intesa per l'integrazione sanitario/sociale.

Dato atto:

- che la volontà di costituire la suddetta Azienda Speciale costituisce la prosecuzione della scelta di gestione associata dei servizi socio-assistenziali che ormai dall'anno 2003 caratterizza l'azione dei suindicati comuni;

- che l'iniziativa di costituire l'Azienda Speciale per i Servizi Sociali si colloca nel più ampio contesto della riforma e della trasformazione degli strumenti d'azione dell'Ente locale, come definiti dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (d'ora in avanti indicato come T.U.E.L.);

- che l'Azienda Speciale è percepita quale strumento di ottimizzazione dell'efficienza nella produzione dei Servizi e, dunque, quale idoneo mezzo attraverso il quale sviluppare e potenziare il sistema dei Servizi Sociali locale, capace inoltre di elaborare risposte innovative ai bisogni emergenti e all'articolazione delle domande che la società esprime.

Assunte le istanze politico-istituzionali finalizzate all'affermazione concreta dei diritti dei diversi soggetti sociali, dei valori di solidarietà sociale e della tutela delle fasce sociali più deboli.

Ritenuto che la gestione associata possa consentire lo sviluppo di una rete integrata di servizi sul territorio a livello intercomunale.

Verificato che anche la legge di riforma dei servizi sociali (Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" d'ora in avanti indicata come "Legge quadro dei servizi sociali") prevede ed auspica, all'art. 8, comma 3 lettera a) che i comuni si associno in ambiti territoriali adeguati per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, definiti di concerto con la Regione.

Considerata quindi l'esigenza di procedere ad una complessiva riorganizzazione del sistema dei Servizi alla persona del nostro territorio, puntando al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi stessi, anche alla luce della costante rilevanza di vecchi e nuovi bisogni, dall'emergere di nuovi soggetti sociali e da un sempre più difficile equilibrio tra bisogni e risorse economiche a disposizione.

Dato atto che tutti i Piano di zona degli Interventi e dei Servizi Sociali dell'Ambito territoriale sociale di Dongo, approvati dal 2006 ad oggi, hanno individuato espressamente quale obiettivo strategico l'individuazione di un gestore unitario, indentificato nell'Azienda Speciale, che ha assunto il ruolo di capofila della gestione associata.

Rilevato che è avvertita e condivisa l'esigenza di procedere ad una ricognizione istituzionale dei servizi socio-assistenziali, che veda i Comuni sempre più direttamente impegnati in un ruolo di:

1. Indirizzo programmatico generale, come previsto in particolare dall'art. 19 della Legge quadro dei Servizi sociali, con lo strumento del Piano di zona;
2. Definizione degli interventi
3. Controllo della gestione in termini di qualità dei Servizi erogati nei confronti dei cittadini utenti;
4. Verifica sulla gestione e razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie a disposizione.

EsPLICITATE le suddette considerazioni, le parti in atto individuano nell'Azienda Speciale ex art. 114 del T.U.E.L. lo strumento idoneo per l'esercizio comune delle funzioni sopra indicate nell'ambito territoriale degli Comuni associati e di competenza istituzionale degli Enti stessi: i Comuni firmatari ritengono infatti che, in base alla normativa vigente, sia questo lo strumento più diretto ed efficace che, mantenendo l'esperienza positiva fin qui realizzata di integrazione territoriale intercomunale, consenta una riorganizzazione dei Servizi alla persona finalizzata ai seguenti obiettivi:

1. assicurare la centralità del cittadino utente dei Servizi, in termini di flessibilità ed articolazione delle risposte;
2. sviluppare attivamente il ruolo del Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato;
3. sviluppare gli interventi necessari per rispondere ai nuovi bisogni sociali;
4. promuovere l'integrazione e la cooperazione tra Servizi sociali, Servizi educativi, Servizi per la Formazione Professionale, per la politica abitativa, per le politiche attive del lavoro e più in generale per lo sviluppo locale;
5. promuovere il mantenimento e la qualificazione dell'integrazione socio sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;
6. consolidare l'integrazione territoriale a livello intercomunale per evitare duplicazioni ed ottimizzare risorse finanziarie ed umane, e pervenire ad una omogenea diffusione dei Servizi e delle attività, con particolare riferimento al loro potenziamento nei comuni di minori dimensioni demografiche;
7. garantire l'informazione e promuovere la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte dei cittadini utenti e delle loro associazioni;
8. stabilire ed applicare forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali relative ai singoli Servizi;

TRA

Il Comune di Crema, rappresentato dal Sindaco:	
Il Comune di Domaso, rappresentato dal Sindaco:	
Il Comune di Dongo, rappresentato dal Sindaco:	
Il Comune di Dosso del Liro, rappresentato dal Sindaco:	
Il Comune di Garzeno, rappresentato dal Sindaco:	
Il Comune di Gera Lario, rappresentato dal Sindaco:	
Il Comune di Gravedona ed Uniti, rappresentato dal Sindaco:	
Il Comune di Livo, rappresentato dal Sindaco:	

Il Comune di Montemezzo, rappresentato dal Sindaco:	
Il Comune di Musso, rappresentato dal Sindaco:	
Il Comune di Peglio, rappresentato dal Sindaco:	
Il Comune di Pianello del Lario, rappresentato dal Sindaco:	
Il Comune di Sorico, rappresentato dal Sindaco:	
Il Comune di Stazzona, rappresentato dal Sindaco:	
Il Comune di Trezzone, rappresentato dal Sindaco:	
Il Comune di Vercana, rappresentato dal Sindaco:	

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Costituzione

Con la presente convenzione si costituisce, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 fra i Comuni di Crema, Domaso, Dongio, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone e Vercana, una Azienda Speciale denominata **“Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario”**, per l'esercizio di funzioni socio-assistenziali e socio-sanitarie integrate, e, più in generale, alla gestione integrata dei Servizi alla persona e dei relativi Servizi ed attività negli ambiti territoriali di competenza.

Possono essere ammessi a far parte dell'Azienda altri Comuni che risultino avere interesse al conferimento dei Servizi di cui al successivo articolo 2.

L'adesione deve essere approvata dai Consigli Comunali dei comuni associati su proposta deliberativa dell'Assemblea dei Comuni.

L'Azienda Speciale è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dai Consigli Comunali dei Comuni associati.

Art. 2 Scopo

Scopo dell'Azienda Speciale è l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio sanitarie integrate e, più in generale, la gestione di servizi alla persona a prevalente carattere sociale, con precedenza per le attività di competenza istituzionale dei Comuni associati, ivi compresi interventi di formazione concernenti le attività dell'azienda o aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio.

Il Servizio istituzionale facente capo all'Azienda Speciale è attuato nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio dei Comuni associati e viene distinto nelle seguenti distinte aree:

- a) persone minorenni – famiglie;
- b) persone con disabilità;
- c) persone anziane;
- d) persone adulte in difficoltà o in condizione di fragilità sociale

L'Azienda Speciale può inoltre svolgere attività di consulenza e di collaborazione con enti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché, a richiesta di soggetti interessati, specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi mediante stipulazione di specifici accordi, determinanti anche il corrispettivo delle prestazioni concordate.

I Comuni associati possono conferire ulteriori funzioni e servizi di propria competenza qualora ritengano opportuno gestire tali funzioni e servizi a livello sovra comunale.

Art. 3 **Obiettivi**

L'esercizio delle funzioni e la gestione dei Servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

1. assicurare la centralità del cittadino utente dei Servizi, in termini di flessibilità ed articolazione delle risposte;
2. sviluppare attivamente il ruolo del Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato;
3. sviluppare gli interventi necessari per rispondere ai nuovi bisogni sociali;
4. promuovere l'integrazione e la cooperazione tra Servizi sociali, Servizi educativi, Servizi per la Formazione Professionale, per la politica abitativa, per le politiche attive del lavoro e più in generale per lo sviluppo locale;
5. promuovere il mantenimento e la qualificazione dell'integrazione socio sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;
6. consolidare l'integrazione territoriale a livello intercomunale per evitare duplicazioni ed ottimizzare risorse finanziarie ed umane, e pervenire ad una omogenea diffusione dei Servizi e delle attività, con particolare riferimento al loro potenziamento nei comuni di minori dimensioni demografiche;
7. garantire l'informazione e promuovere la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte dei cittadini utenti e delle loro associazioni;
8. stabilire ed applicare forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali relative ai singoli Servizi;

La programmazione e la gestione dei Servizi potranno essere oggetto di confronto e di verifica con le organizzazioni sindacali, ai sensi delle normative nel tempo in vigore.

Art. 4 **Durata**

L'Azienda ha durata illimitata. Sarà sciolta per effetto di intervenute disposizioni legislative che ne impediscano la prosecuzione dell'attività o secondo quanto previsto dall'art.15 dello Statuto.

Art. 5 **Scioglimento**

L'Azienda Speciale potrà essere sciolta in qualsiasi momento per effetto di deliberazione dell'Assemblea dei Comuni dell'Azienda.

Forme e modalità relative allo scioglimento e alla relativa liquidazione del patrimonio sono previsti all'art. 15 dello Statuto dell'Azienda Speciale.

Art. 6

Recesso

È consentito il recesso dei Comuni associati, con le forme e secondo le modalità previste dalla presente Convenzione e dallo Statuto.

Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nell'Azienda Speciale.

Nei confronti dell'Ente recedente si applicano i criteri fissati negli articoli 14 e 15 dello Statuto, allegato alla presente convenzione quale parte integrante.

Art. 7

Organi dell'Azienda

Gli organi dell'Azienda Speciale sono:

1. l'Assemblea dei Comuni;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. il Direttore.

La nomina, la composizione e il funzionamento degli organi, nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni, sono disciplinate dallo Statuto dell'Azienda Speciale.

Art. 8

Capitale di dotazione al momento della costituzione

All'atto della costituzione, i Comuni associati danno atto di aver provveduto al conferimento delle quote di loro competenza, stabilite in base alla popolazione residente alla data del 31.12.2007, per un ammontare complessivo di € 50.000,00.

Art. 9

Quote di partecipazione al voto assembleare

Ciascun Comune associato partecipa all'Assemblea dei Comuni con un proprio rappresentante.

Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000 (vedi tabella di riparto - allegato 1)

I criteri di partecipazione al voto assembleare sono quelli indicati all'art. 10 dello Statuto allegato alla presente convenzione.

Le modalità di accoglimento di nuovi Enti ed il ricalcolo dei voti assembleari sono quelli indicati all'art. 11 dello Statuto allegato alla presente convenzione.

Art. 10

Atti soggetti all'approvazione dei Comuni associati

Le deliberazioni concernenti gli argomenti sottoindicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Comuni associati, nel termine di 10 giorni dall'adozione:

1. le modifiche alla Statuto dell'Azienda Speciale;
2. le richieste di ammissione di altri Comuni;
3. lo scioglimento dell'Azienda Speciale;
4. le modifiche alla presente Convenzione;
5. le modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente.

Le determinazioni dei Comuni associati devono essere assunte con atto deliberativo dei rispettivi Consigli, nel termine di 45 giorni dal ricevimento dell'atto.

Art. 11

Atti fondamentali dell'Azienda Speciale

Sono considerati atti fondamentali dell'Azienda Speciale le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Comuni concernenti:

1. il bilancio di previsione pluriennale e annuale, il conto consuntivo e il bilancio d'esercizio, unitamente alle relazioni ad essi allegate;
2. la disciplina delle tariffe a carico dell'utenza;
3. le convenzioni con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e altri Enti Pubblici;
4. la sede dell'Azienda;
5. la contrazione di mutui;
6. i regolamenti di competenza dell'Assemblea;
7. gli acquisti e le alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobili e le relative permutate;
8. il Bilancio sociale.

A norma dell'art. 31, comma 3 del T.U.E.L- gli atti di cui sopra sono trasmessi a ciascun Comune associato entro 10 giorni dalla loro adozione.

Art. 12

I mezzi finanziari e la gestione

Le entrate dell'Azienda Speciale sono costituite da:

- a. conferimenti di capitale da parte dei Comuni associati;
- b. quote di partecipazione dei Comuni associati, come definite all'art.12 dello Statuto;
- c. contributi o trasferimenti diversi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o Privati e da privati in genere;
- d. contributi a specifica destinazione;
- e. proventi derivanti da tariffe determinate per Servizi o prestazioni a totale o parziale carico dell'utenza o di altri soggetti acquirenti;
- f. prestiti o accensione di mutui.

Riguardo alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, all'Azienda Speciale si applicano le norme di cui al titolo III dello Statuto allegato.

Art. 13

Il personale

L'Azienda Speciale è dotata di una propria Dotazione Organica e di propri Regolamenti d'organizzazione. Il personale necessario al funzionamento dell'Azienda Speciale può essere reperito anche presso i Comuni associati, nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa nel tempo in vigore. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2, le carenze di organico sono coperte con accessi dall'esterno, attraverso le procedure previste dalle leggi vigenti, con contratti di tipo privatistico.

L'Azienda Speciale può avvalersi di collaborazioni esterne, anche coordinate e continuative da instaurare con apposito disciplinare. Per tali forme di collaborazione, l'Azienda può avvalersi di tecnici, liberi professionisti, personale specializzato o di personale dipendente da altri Enti Pubblici, nel rispetto della vigente normativa, previa acquisizione di *curricula* che dimostrino la professionalità e le capacità richieste.

Per quanto non previsto dal presente articolo in materia di personale dipendente e collaborazioni esterne, è fatto richiamo alle norme dettate dallo Statuto.

Art. 14

Il patrimonio

Il patrimonio dell'Azienda Speciale è costituito da eventuali beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da eventuali beni ed immobili oggetto di donazione.

Art. 15

Modalità di finanziamento (parte corrente)

I Comuni associati provvedono al finanziamento dell'attività corrente dell'Azienda Speciale attraverso i seguenti canali:

- a) **CANONE DI SERVIZIO COMMISURATO AD ALIQUOTA GENERALE INDIFFERENZIATA (AGI):** per la copertura dei costi relativi alle spese generali di funzionamento amministrativo dell'Azienda Speciale, come risultino definite nella documentazione contabile dell'Azienda, calcolato in rapporto alla popolazione effettiva di tutti i Comuni associati;
- b) **CANONE DI SERVIZIO COMMISURATO AD ALIQUOTA DI PARTECIPAZIONE SOLIDARISTICA (APS):** per l'acquisizione dei Servizi che l'Assemblea definisca di erogare in regime di finanziamento solidaristico tramite la corresponsione di un contributo annuo definito sulla base della popolazione effettiva dei soli Comuni che abbiano conferito la gestione;
- c) **ACQUISTO DI PRESTAZIONI A TARIFFA CONVENZIONATA:** per l'acquisizione di specifici Servizi o prestazioni la cui erogazione sia effettuata sulla base del tariffario aziendale, approvato dall'Assemblea, in rapporto agli effettivi consumi di ciascun Comune.

L'Assemblea può stabilire l'utilizzo di criteri misti di finanziamento per particolari tipologie di servizi. Le modalità e i termini del pagamento sono precisati dallo Statuto e dai contratti di servizio stipulati con ogni singolo Comune.

L'Azienda Speciale ha facoltà infine di vendere prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadini o a soggetti pubblici e privati, nella misura in cui la produzione di tali servizi non incida negativamente sull'erogazione dei servizi ai Comuni associati.

Art. 16

Rapporti con i Comuni associati e con altri Enti Pubblici

I rapporti con i Comuni associati che costituiscono l'Azienda Speciale sono regolati attraverso il Contratto di servizio.

L'Azienda Speciale, per l'espletamento dei Servizi cui è preposta, può attivare collaborazioni con il Servizio Sanitario Nazionale e altri Enti Pubblici. Tali rapporti vengono disciplinati con apposite convenzioni o accordi di programma.

Art. 17

Controversie

Ogni controversia tra i Comuni associati o tra essi e l'Azienda Speciale, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione e dello Statuto, viene rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Como.

Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di impugnativa.

Art. 18

Disposizioni transitorie

L'Azienda Speciale Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario, costituita ai sensi dell'art. 114 D. Lgs. 267/2000, subentra in tutti i rapporti giuridici ed economici in corso, ed in tutti gli obblighi e diritti assunti e vantati dall'Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario, costituita ai sensi degli articoli 31, 113 bis e 114 D. Lgs. 267/2000, in quanto soggetto delegato alla gestione dei Servizi sulla base dell'Accordo di programma intercomunale per l'attuazione del Piano di Zona degli interventi e dei Servizi Sociali dell'Ambito territoriale sociale di Dongo (CO).

Art. 19

Entrata in vigore

La presente convenzione, approvata dai competenti Organi contraenti, entra in vigore dopo la firma dei rappresentanti degli Enti costitutivi dell'Azienda Speciale.

Il Comune di Crema, rappresentato dal Sindaco:	
Il Comune di Domaso, rappresentato dal Sindaco:	
Il Comune di Dongo, rappresentato dal Sindaco:	
Il Comune di Dosso del Liro, rappresentato dal Sindaco:	
Il Comune di Garzeno, rappresentato dal Sindaco:	
Il Comune di Gera Lario, rappresentato dal Sindaco:	
Il Comune di Gravedona ed Uniti, rappresentato dal Sindaco:	
Il Comune di Livo, rappresentato dal Sindaco:	
Il Comune di Montemezzo, rappresentato dal Sindaco:	
Il Comune di Musso, rappresentato dal Sindaco:	
Il Comune di Peglio, rappresentato dal Sindaco:	
Il Comune di Pianello del Lario, rappresentato dal Sindaco:	
Il Comune di Sorico, rappresentato dal Sindaco:	
Il Comune di Stazzona, rappresentato dal Sindaco:	
Il Comune di Trezzone, rappresentato dal Sindaco:	
Il Comune di Vercana, rappresentato dal Sindaco:	

ALLEGATO 1) alla Convenzione Costitutiva dell'Azienda Speciale
"Le Tre Pievi - Servizi Sociali Alto Lario"

TABELLA INERENTE LE QUOTE DI CAPITALE SOCIALE CONFERITE DA CIASCUN ENTE IN BASE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE, RIPORTANTE ANCHE I MILLESIMI DI PARTECIPAZIONE AL VOTO ASSEMBLEARE

<i>Capitale di dotazione dell'AZIENDA</i>	1. All'atto della costituzione, i comuni associati provvedettero al conferimento delle quote di loro competenza, stabilite in base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2007, per un ammontare complessivo di euro 50.000,00.	
<i>Capitale sociale</i>	€. 50.000,00	
<i>Abitanti (dato 31/12/2007)</i>	17.588	
<i>Quota ad abitante</i>	€. 2,84284740	

COMUNI	N. ABITANTI	RIPARTIZIONE CAPITALE	millesimi di partecipazione all'AZIENDA
Cremia	740	€ 2.103,71	42,07
Domaso	1472	€ 4.184,67	83,69
Dongo	3486	€ 9.910,17	198,20
Dosso del Liro	282	€ 801,68	16,03
Garzeno	913	€ 2.595,52	51,91
Gera Lario	962	€ 2.734,82	54,70
Gravedona ed Uniti	4196	€ 11.928,59	238,58
Livo	208	€ 591,31	11,83
Montemezzo	260	€ 739,14	14,78
Musso	1010	€ 2.871,28	57,43
Peglio	211	€ 599,84	12,00
Pianello del Lario	1001	€ 2.845,69	56,91
Sorico	1206	€ 3.428,47	68,57
Stazzona	659	€ 1.873,44	37,47
Trezzone	229	€ 651,01	13,02
Vercana	753	€ 2.140,66	42,81
TOTALE	17.588	€ 50.000,00	1.000,00

NOTA: il Comune di Gravedona ed Uniti è stato istituito da Regione Lombardia con Legge Regionale n. 1 del 10 febbraio 2011. Deriva dalla fusione dei tre preesistenti Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona.